



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 2039
Spedito il 19/12/2012

Al Sign. Ministro
SEDE

Oggetto: Raccomandazione sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati».

Adunanza del 19/12/2012

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

presa visione dello schema di decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», da emanare in attuazione dell'art. 4, co. 2 della l. 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19, co. 1 della l. 30 dicembre 2010, n. 240

esprime soddisfazione per le modifiche migliorative all'impianto generale e al testo che hanno tenuto conto anche di alcune delle osservazioni riportate nel parere espresso da questo Consesso nell'Adunanza del 5 ottobre 2011;

ravvisa tuttavia il permanere di alcune significative criticità. In particolare,

il CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

in relazione alla possibilità che qualificate Istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate siano autorizzate a rilasciare titoli di dottorato, prevista dalla l. n. 240/2010 e dall'art. 2, co. 2, lett. b), dello schema di decreto attuativo in oggetto, raccomanda la massima attenzione nelle procedure, previste dal co. 3 del medesimo articolo, volte ad accertare la loro reale natura di strutture di formazione e ricerca e l'alta qualità delle loro attività. Ritiene tuttavia che sia in ogni caso preferibile specificare che i titoli di dottorato devono essere rilasciati solo da Istituzioni universitarie, eventualmente in consorzio o in convenzione con altre Istituzioni di formazione e ricerca.

Pur osservando con soddisfazione che l'art. 3, co. 1, dello schema di decreto riconosce che il sistema di accreditamento si articola in un'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti.

RILEVA, da un lato, che l'accREDITAMENTO periodico non può ridursi a una mera verifica di requisiti ma deve comprendere anche una valutazione della qualità dei risultati ottenuti, dall'altro, che il co. 5 del medesimo articolo affida entrambe queste procedure all'ANVUR, al cui parere il Ministro è tenuto a conformarsi. Questo Consesso ritiene invece che, mentre tutte le procedure di valutazione *ex post* devono essere effettuate dall'ANVUR, la procedura di autorizzazione *ex ante* spetti esclusivamente al Ministro, sentito il parere dei suoi organi consultivi.

RILEVA altresì che all'art. 3, co. 3 si afferma che le domande di accREDITAMENTO possono essere riferite anche a singoli *curricula*. Osserva tuttavia che i *curricula* non sono mai definiti e non viene mai citato nel decreto che un corso di dottorato possa essere articolato in *curricula*.

OSSERVA che all'art. 4, co. 1, lett. c), il vincolo per cui ciascuna Istituzione consorziata deve assicurare almeno 4 borse di dottorato per ciclo triennale per un minimo di tre cicli, per complessive 36 annualità in cinque anni, renderà estremamente difficile la creazione di corsi di dottorato per tutte quelle discipline, anche strategiche, la cui consistenza nelle sedi locali è ovunque strutturalmente molto limitata.

In relazione alla titolatura dei corsi di dottorato, prevista dall'art. 6, co. 2 e riportata nell'Allegato al decreto, questo Consesso, mentre riconosce che una classificazione nazionale dei corsi di dottorato può essere utile per razionalizzare l'offerta formativa e favorire una maggiore corrispondenza con i dottorati stranieri, ricorda di aver espresso riserve e raccomandato cautela nell'implementazione di una titolatura nazionale.

ESPRIME quindi forti riserve su un elenco di titoli così ristretto, disciplinarmente sbilanciato e con gravi lacune in aree disciplinari e, soprattutto, interdisciplinari, anche strategiche per la ricerca del Paese. Ritiene inoltre che sia in ogni caso inconcepibile una riduzione della varietà delle denominazioni passando dalla laurea magistrale al dottorato, quando il passaggio dal secondo al terzo livello della formazione universitaria dovrebbe invece accompagnarsi a una maggiore articolazione della mappa dei saperi.

RITIENE importante che all'art. 13, co. 2, tra i criteri di valutazione della qualità del dottorato, sia inclusa anche la qualità dei risultati di ricerca ottenuti dai dottorandi e del percorso didattico e formativo seguito.

IL PRESIDENTE

